

Ai gentili clienti
Loro sedi

Tirocini formativi: arriva l'incentivo statale di 200 euro

Gentile cliente, desideriamo informarla che secondo quanto previsto dal **DL n. 76/2013**, convertito con legge n. 99/2013, **viene disciplinata la possibilità di un cofinanziamento da parte delle Università statali nella misura massima di 200 euro mensili del rimborso spese corrisposto allo studente/tirocinante dal soggetto ospitante pubblico o privato in caso di attivazione di tirocini curriculari.** A tale fine, verranno devoluti **3 milioni di euro per l'anno 2013 e di 7,6 milioni di euro per l'anno 2014 che saranno ripartiti tra le università statali che attivino tirocini di durata minima di 3 mesi con enti pubblici o privati secondo le modalità che verranno stabilite con decreto del Ministro dell'Istruzione dell'università e della ricerca.** Ai fini della ripartizione delle risorse tra gli studenti, **le università dovranno formare delle graduatorie ispirate ai seguenti criteri di premialità: i) regolarità del percorso di studi; ii) votazione media degli esami; iii) condizioni economiche dello studente.** Per i soli tirocini all'estero **presso soggetti pubblici l'importo può essere corrisposto anche in forma di benefici o facilitazioni non monetari.**

Premessa

Secondo quanto stabilito dall'articolo 2 commi 10 e successivi del DL n. 76/2013, **nel caso di attivazione di tirocini curriculari a favore di studenti iscritti ai corsi di laurea nell'anno accademico 2013-2014, può essere erogato un cofinanziamento di 200 euro mensili.** In questo modo i datori di lavoro avranno la possibilità di valutare, con un contributo statale, **la validità dei giovani che si affacciano al mondo del lavoro.**

Il cofinanziamento verrà concesso solamente in riferimento a tirocini curriculari e solo nel caso in cui questi abbiano una **durata pari o superiore a 3 mesi.** In ogni caso, dovrà essere emanato a breve un decreto che fisserà le modalità pratiche di attivazione dell'incentivo, e tutti i particolari attuativi necessari per effettuare l'avvio del tirocinio cofinanziato.

L'incentivo per i tirocini curriculari

Secondo quanto stabilito dal DL lavoro, **al fine di promuovere l'alternanza tra studio e lavoro sono stati stanziati 3 milioni per l'anno 2013 e di 7,6 milioni di euro per l'anno 2014 da destinare al sostegno delle attività di tirocinio curriculare da parte degli studenti iscritti ai corsi di laurea nell'anno accademico 2013-2014.**

Le università **provvedono all'attribuzione agli studenti delle risorse sulla base di graduatorie formate secondo i seguenti criteri di premialità:**

- **regolarità del percorso di studi;**
- **votazione media degli esami;**
- **condizioni economiche dello studente individuate sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente**, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni.

Ciascuna università **assegna le risorse agli studenti utilmente collocati in graduatoria fino all'esaurimento delle stesse, dando priorità agli studenti che hanno concluso gli esami del corso di laurea, nella misura massima di 200 euro mensili a studente.** Tale importo è assegnato allo studente quale cofinanziamento, nella misura del 50 per cento, del rimborso spese corrisposto da altro soggetto pubblico o privato. Per i soli tirocini all'estero presso soggetti pubblici l'importo può essere corrisposto anche in forma di benefici o facilitazioni non monetari.

L'INCENTIVO	
Soggetti interessati	Studenti iscritti ai corsi di laurea nell'anno accademico 2013-2014
Attribuzione delle risorse sulla base	Della regolarità del percorso di studi
	Della votazione media degli esami
	Delle condizioni economiche dello studente individuate sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni
Misura dell'incentivo	Massimo 200 euro a studente
	Nel limite del 50% del rimborso spese corrisposto da altro soggetto pubblico o privato

La disciplina (generale) degli stage e dei tirocini

Ricordiamo che i tirocini **si dividono in 2 categorie:**

- **tirocini "curricolari"**: inseriti in programmi di alternanza scuola-lavoro o legati a istituti professionali (quelli, che come abbiamo visto, sono assoggettabili alla nuova agevolazione);
- **tirocini "non curricolari"**: realizzati al fine di agevolare le scelte professionali mediante:
 - ↳ la conoscenza diretta del mondo del lavoro al fine di favorirne l'occupazione
 - ↳ la creazione di una opportunità per acquisire una specifica professionalità

L'**obiettivo** principale del tirocinio è **la realizzazione di una esperienza formativa** - presso aziende pubbliche o private - **a tempo limitato**. La sua natura giuridica è atipica, in quanto, avendo finalità esclusivamente formative, non si configura come attività lavorativa subordinata. In considerazione di ciò, il soggetto ospitante non è tenuto a pagare alcuna retribuzione né contribuzione al tirocinante. Può, eventualmente, decidere di erogargli un compenso, quale rimborso spese per gli oneri sostenuti (es. spese di trasporto), che è assoggettato alla ritenuta d'acconto a fini IRPEF del 20%.

Secondo quanto stabilito **dall'articolo 11 del DL n. 138/2011** convertito con legge n.148/2011 vengono **introdotti i seguenti limiti al ricorso di stage e tirocini:**

- i **tirocini formativi** e di **orientamento non curricolari non possono** avere una **durata superiore a sei mesi**, proroghe comprese;
- possono essere **promossi unicamente (1) a favore di neo-diplomati o neo-laureati entro e non oltre dodici mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio**. Nell'ipotesi di titoli di studio conseguiti all'estero, si ritiene che **i dodici mesi decorrano dalla data del provvedimento ministeriale di riconoscimento del titolo in Italia**.

La disposizione appena riportata **è stata dichiarata anticostituzionale dalla sentenza C.Cost. n. 287/2012 a causa del mancato rispetto della competenza residuale delle regioni.**

Successivamente, con l'articolo 1 comma 34 della legge n. 92/2012 viene riproposta la disciplina nei seguenti termini:

- *"Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, **il Governo e le regioni concludono in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano un accordo per la definizione di linee-guida** condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento, sulla base dei seguenti criteri:*
 - a) **revisione della disciplina dei tirocini formativi, anche in relazione alla valorizzazione di altre forme contrattuali a contenuto formativo;**

¹ In riferimento a tale previsione ricordiamo che le limitazioni previste dalle nuove disposizioni in materia di tirocini non curricolari non si applicano in alcune particolari ipotesi, ovvero le seguenti: disabili, invalidi fisici, psichici e sensoriali, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti e i condannati ammessi a misure alternative di detenzione.

- b) *previsione di **azioni e interventi volti a prevenire e contrastare un uso distorto dell'istituto**, anche attraverso la puntuale individuazione delle modalità con cui il tirocinante presta la propria attività;*
- c) *individuazione degli **elementi qualificanti del tirocinio** e degli effetti conseguenti alla loro assenza;*
- d) *riconoscimento di una **congrua indennità**, anche in forma forfetaria, in relazione alla prestazione svolta”.*

In data 24.01.2013 la Conferenza ha approvato le linee guida dei tirocini attuando le disposizioni contenute nella riforma del lavoro:

SCHEMA RIASSUNTIVO LINEE GUIDA SUI TIROCINI	
Ambito di applicazione	
Tipologie ammesse	Tirocini formativi e di orientamento: si tratta di tirocini finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l'occupabilità dei giovani nel percorso di transizione tra scuola e lavoro mediante una formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro.
	Tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro: si tratta di tirocini finalizzati a percorsi di inserimento/reinserimento nel mondo del lavoro. Sono rivolti principalmente a disoccupati (anche in mobilità) e inoccupati. Questa tipologia di tirocini è altresì attivabile in favore di lavoratori sospesi in regime di cassa integrazione.
	Tirocini di orientamento e formazione o di inserimento/reinserimento in favore di disabili di cui all'articolo 1, comma 1 della Legge n. 68/1999, persone svantaggiate ai sensi della Legge n. 381/1991 nonché richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale.
Tipologie escluse	I tirocini curriculari promossi da università, istituzioni scolastiche, centri di formazione professionale, ovvero tutte le fattispecie non soggette alle comunicazioni obbligatorie, in quanto esperienze previste all'interno di un percorso formale di istruzione o di formazione.
	I periodi di pratica professionale, nonché i tirocini previsti per l'accesso alle professioni ordinistiche.
	I tirocini transnazionali, ad esempio, quelli realizzati nell'ambito dei programmi comunitari per l'istruzione e per la formazione, quali il Lifelong Learning Programme.
	I tirocini per soggetti extracomunitari promossi all'interno delle quote di

	ingresso.
	I tirocini estivi.

Durata del tirocinio

Tipologia di tirocinio	Durata
Tirocini formativi e di orientamento	6 mesi
Tirocini i inserimento/reinserimento al lavoro	12 mesi
Tirocini svolti da persone svantaggiate	12 mesi
Tirocini svolti da portatori di handicap	24 mesi

Numeri di tirocini attivabili

Ipotesi	Numero di tirocini attivabili contemporaneamente
Unità operative con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato	Un tirocinante
Unità operative con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e venti	Due tirocinanti
Ventuno o più dipendenti a tempo indeterminato	Tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti contemporaneamente, con arrotondamento all'unità superiore

Tutor

Al massimo gli possono essere assegnati tre tirocinanti contemporaneamente.

Indennità di partecipazione

Viene stabilita una indennità minima di 300 euro (le regioni potranno, eventualmente, aumentare l'importo dell'indennità minima).

Sanzioni applicabili

Sanzione amministrativa	La mancata corresponsione dell'indennità comporterà una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell'illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000 a un massimo di 6.000 euro.
Conversione del rapporto	Se il tirocinio non risulterà conforme alla nuova disciplina e alla relativa regolamentazione regionale di riferimento, il personale ispettivo procederà, sussistendone le condizioni, a riqualificare il rapporto come di natura subordinata con

	relativa applicazione delle sanzioni amministrative applicabili in tale ipotesi.
--	--

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO